



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 14/10/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2009, n. 1635

ANDRANO (LE) - Completamento Rete di Fognatura Bianca e realizzazione terminale di smaltimento nella Frazione di Castiglione adeguato al D.Lgs 152/99 e 258/00. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Andrano.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03. delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del Divo n°490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di ANDRANO (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Assetto del Territorio, Urbanistica ed E.R.P. ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico -ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Andrano (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 relativamente ad un progetto di realizzazione di un terminale di smaltimento della fognatura bianca.

**SOGGETTO PROPONENTE:** Comune di ANDRANO (LE)

**INTERVENTO:** Completamento della Rete di Fognatura Bianca e realizzazione del terminale di smaltimento nella Frazione di Castiglione adeguato al DLgs 152/99 e 258/00

Con nota comunale n. 6136 del 25.09.2008 acquisita al prot. regionale n. 1708 del 01.10.2008 del Settore Urbanistico Regionale, il Comune di ANDRANO (LE) ha trasmesso la documentazione scritta grafica relativa al progetto esecutivo di completamento della rete di fognatura bianca e realizzazione del terminale di smaltimento nella Frazione di Castiglione consistente in opere interrato con ripristino della pavimentazione, nella costruzione di una vasca di prima pioggia e di una adiacente di accumulo e smaltimento, entrambe a cielo aperto, con recinzione circostante affiancata da alberature e con rampa di accesso automezzi per la pulizia e la manutenzione delle vasche.

Entrando nello specifico si precisa che con la predetta nota, il Comune di Andrano ha trasmesso, erroneamente, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

La documentazione scritto-grafica trasmessa (elaborati "significativi" in duplice copia), con la nota sopra richiamata, risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Relazione Tecnica generale
- Tav. 2 Relazione idrologica e idraulica
- Tav. 3 Relazione geologica-tecnica e idrogeologica
- Tav. 4 Analisi di sostenibilità ambientale
- Tav. 6 Planimetria generale - scala 1:1000
- Tav. 7 Terminale Piante e sezioni - scala 1:50/1:100/1:500
- Tav. 8 Profili
- Tav. 9 Particolari costruttivi
- Tav. 10 Stralci planimetrici e strumento urbanistico
- Tav. 11 Carta geologica
- Tav. 12 Carta delle permeabilità
- Tav. 13 Carta delle isopezie della falda profonda
- Tav. 14 Sezione idrogeologica
- Tav. 15 Corografia del bacino idrografico
- Tav. 23 Estratto perimetrazione PAI (Piano di assetto idrogeologico)
- Tav. 5 Ambiti Territoriali Distinti con riporto delle emergenze su aerofotogrammetrico aggiornato (estratto da "Primi adempimenti al P.U.T.T./P. - art 5.05 delle N.T.A.) - scala 1:5000
- Tav. 6 Ambiti territoriali distinti con riporto dei vincoli su aerofotogrammetrico aggiornato (estratto da "Primi adempimenti al P.U.T.T./P. - art. 5.05 delle N.T.A.) - scala 1:5000
- Tav. 7 Individuazione degli Ambiti Territoriali Estesi ATE su P.R.G. vigente (estratto da "Primi adempimenti al P.U.T.T./P. - art. 5.05 delle N.T.A.) - scala 1:5000

A seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, la P.O. di Lecce del Servizio Urbanistica della Regione, con nota protocollo regionale n. 1720 del 03.10.08 (inviata solo via fax), rilevava la carenza degli elaborati tecnici pervenuti ed espressamente previsti al punto 4 dell'art. 5.01 (allegato A) delle N.T.A. del P.U.T.T./P., non riscontrando, nel contempo, nel giudizio di merito che sottende il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la chiara e compiuta esplicitazione del ricorrere dei presupposti giuridici di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Conseguentemente, l'Ufficio regionale con la predetta nota richiedeva tra l'altro al Comune di Andrano se per la realizzazione dell'intervento in oggetto occorresse mutare la destinazione di zona che la documentazione pervenuta indicava come E1 compresa nella fascia di rispetto cimiteriale. Inoltre si è inteso chiedere all'UTC di chiarire se l'intervento proposto "sia compatibile con le previsioni della strumentazione urbanistica vigente ovvero occorra la preventiva adozione e approvazione di variante urbanistica per la quale necessita il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03" di competenza della Giunta Regionale.

Il Comune di Andrano, con nota prot. n. 549 del 27.01.09 acquisita al prot. regionale n. 182 del 30.01.09 trasmetteva la delibera C.C. n. 52 del 29 novembre 2008 di approvazione del progetto esecutivo in oggetto comunicando che la stessa costituiva adozione della variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 13 del 26.09.2000. Contestualmente, con la medesima nota si comunicava l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica n. 12 del 25.09.08 richiedendo il rilascio del preventivo parere paesaggistico circa la realizzazione dell'intervento in variante al P.R.G. vigente.

La deliberazione C.C. n. 52/2008 di adozione della variante, unitamente agli elaborati progettuali, è stata depositata, con avviso pubblico, presso la segreteria generale del Comune per 15 giorni consecutivi a far data dal 11.12.08, durante i quali chiunque ne ha potuto prendere visione, senza che in tale periodo pervenisse alcuna osservazione.

Con nota n. 3156/PO LE del 24 marzo 2009, il Servizio Urbanistica della Regione rilevava che

l'intervento proposto ricade nella fascia di rispetto cimiteriale, dove il C.C. può autorizzare, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 166 del 01.08.2002, la riduzione della fascia stessa per dare esecuzione ad un'opera pubblica previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale. Conseguentemente, con la medesima nota il Servizio Urbanistica regionale, al fine del rilascio del parere di competenza, chiedeva al Comune di Andrano di provvedere in merito a quanto prospettato anche per assicurare la tutela delle componenti della idrogeologia profonda prevista dall'art. 3.05, punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

L'Amministrazione Comunale di Andrano, in adempimento a quanto richiesto dal Servizio Urbanistica regionale, trasmetteva, con nota n. 3352 del 19.05.2009, copia del parere positivo del Dipartimento di prevenzione-Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale "Area sud Maglie" (acquisito al prot. com. n. 2775 del 29.04.2009) sulla riduzione della zona di rispetto cimiteriale, e la deliberazione C.C. n. 13 del 30.04.2009 con all'oggetto "Parziale riduzione dell'ampiezza della zona di rispetto del Cimitero della Frazione di Castiglione", deliberazione, questa, con la quale l'A.C. riapprovava il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto con gli stessi atti ed elaborati richiamati nella deliberazione C.C. n. 52 del 29.11.2008.

Entrando nello specifico, si rappresenta che il progetto, da realizzare nella frazione di Castiglione, prevede il completamento della fognatura bianca, la realizzazione di un nuovo idoneo terminale di smaltimento delle acque meteoriche, la captazione delle acque che attualmente affluiscono al terminale esistente e il convogliamento, mediante nuova canalizzazione, al terminale di progetto e, infine, la dismissione del pozzo idroforo esistente.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";

- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la

conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l’area d’intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento;
- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: l’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa: l’area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o- ruolo nell’assetto paesaggistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia, infine, che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico). Si segnala, infine, sulla base di quanto emerge dall’elaborato Tav. 23 Estratto perimetrazione PAI, che la zona d’intervento ricade in parte in area ad Alta Probabilità di inondazione e in parte in area a Media Probabilità di inondazione.

Per quanto attiene il parere paesaggistico di competenza, si rappresenta che la documentazione presentata evidenzia in sintesi che l’area interessata dalle opere in progetto (in riferimento ai sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, “copertura botanico-vegetazionale, colturale”, “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”) appare priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti e, in particolare, che l’intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Pertanto, l’intervento in progetto comporta una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell’ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra, si ritiene che l’intervento in oggetto, sia conforme agli indirizzi di tutela previsti per l’ambito esteso interessato nonché rispetti le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l’ambito esteso “C” in cui le opere ricadono.

Conseguentemente in relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente all’intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato “C” proposto in variante urbanistica ex art. 16, 3° e 4° comma, della Legge Regionale n. 13/00, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all’art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. e dell’art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Al fine di tutelare comunque i “segni” tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull’area oggetto di

intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere da realizzare si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- siano messe a dimora essenze arboree tipiche della flora locale da posizionarsi prevalentemente lungo il perimetro del lotto interessato dal recapito finale;
- la recinzione sia realizzata con blocchi di pietra locale avente un'altezza non superiore a m. 1,20 per la parte in muratura;
- i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. n. 56/1980 e, pertanto, il Comune di Andrano dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento. Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Andrano del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al. Comune di Andrano (LE), relativamente all'intervento in oggetto, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e

ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---